

STATUTO
ASSOCIAZIONE culturale "Fun Learning"

Art. 1

Costituzione sede e denominazione

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione culturale denominata "Fun Learning" con sede legale in Milano, Largo dei Gelsomini 1, 20146. La durata dell'associazione è illimitata. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

Art. 2

Scopo e oggetto sociale

Fun Learning è una libera associazione culturale di fatto apartitica ed apolitica, (come meglio precisato nell'art. 1), e non ha fini di lucro. Essa si oppone ad ogni forma di discriminazione, sia basata sul censo, sia sull'origine etnica, sia sul genere di appartenenza, sia all'orientamento sessuale.

Essa si propone di perseguire i seguenti scopi:

- Diffondere cultura, coniugata in tutte le sue forme (musica, arte, letteratura, fotografia, teatro, insegnamento delle lingue ecc...);
- Allargare gli orizzonti didattici in vari campi artistici;
- Essere contenitore aperto all'incontro, allo scambio ed alla crescita umana e civile;
- Far conoscere la produzione enogastronomica più strettamente legata alle tradizioni ed agli artigiani che ne conservano la storia .

L'Associazione potrà inoltre:

- stipulare convenzioni con enti pubblici, privati o altri tipi di associazioni.
- svolgere convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
- gestire sedi da utilizzarsi anche per la realizzazione di convegni, seminari, interventi terapeutici, sanitari, educativi connessi con lo scopo sociale;
- utilizzare e gestire ogni tipo di ausilio tecnologico connesso con il raggiungimento dello scopo sociale;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere, nonché di pubblicazioni periodiche rientranti nello scopo sociale. Pubblicare inoltre aggiornamenti, ricerche, studi e bibliografie. Per il raggiungimento di questi obiettivi l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, nonché collaborare con organismi, strutture, e altre associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti;
- ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzati al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra;
- acquistare beni mobili o immobili.

L'Associazione potrà altresì svolgere le attività connesse e tutte le attività accessorie integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo purchè nei limiti previsti dalla legge. L'Associazione comunicherà l'oggetto delle proprie

attività entro 30 giorni alla Direzione Regionale delle Entrate competente.

Art. 3

Il Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni, convegni studi e ricerche, concerti, corsi, cineforum, o partecipazione ad esse;
- c) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Associazioni o enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

I Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Vengono ammessi alla qualità di soci da una delibera del Consiglio Direttivo e sottoscrivono l'eventuale quota associativa.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

1. soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
2. soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
3. soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico alla vita dell'Associazione;

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Art. 5

Modalità di ammissioni di soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve il presente statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera e ratifica sulle domande di ammissione; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6

Perdita di qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (*vedi art. 24² c.c.*).

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo

1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
4. per indegnità;
5. (*per altro grave motivo, vedi art. 24³ c.c.*).

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (*vedi art. 24⁴ c.c.*).

ART. 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4. a versare la quota associativa annuale;

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell'Associazione;
4. Il Segretario / Tesoriere

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 gg. Prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta anche di un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta (lettera, fax o e-mail) e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio ha un solo voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2. elegge i componenti del Consiglio direttivo;
3. fissare la quota associativa;
4. approvare il programma proposto dal Consiglio direttivo;
5. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
6. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un numero variabile di membri fino ad un massimo di sette nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
3. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
5. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 12

Il Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Consiglio direttivo.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Consiglio direttivo e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Art. 13

I libri sociali e i registri contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4. il libro giornale della contabilità sociale;
5. il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente in ogni pagina.

Art. 14

Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Art. 15

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (*vedi art. 20 c.c.*).

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2014.

Art. 16

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione (*vedi art. 27 c.c.*) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (*vedi art. 31 c.c.*).

Art. 18

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.